

**Sentenza:** n. 452 del 21 Dicembre 2007;

**Materia:** Trasporto pubblico locale e servizio taxi;

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione;

**Ricorrente:** Regione Veneto;

**Oggetto:** Decreto legge 4 Luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e le razionalizzazioni della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) discussione limitata agli artt. 6 e 12, comma 1, (trasporto pubblico locale servizio taxi - turnazioni integrative, concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze, autorizzazioni temporali o stagionali, servizi sperimentali, tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti; trasporto pubblico locale in ambito comunale e intercomunale – liberalizzazione con possibilità di svolgimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali);

**Esito:** inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) del decreto legge n. 223, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione; non fondate tutte le altre censure.

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 452/2007 la Corte ha ribadito quanto già sostenuto nelle sentenze n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005, che le norme impugnate sono riconducibili alla materia della "tutela della concorrenza", in quanto si propongono l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, implementando la platea degli operatori attivi di mercato ovvero riconoscendo ai comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Afferma, inoltre, la Corte che gli strumenti attribuiti agli enti locali appaiono "disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi", in modo tale da non travalicare, secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, comprensiva della disciplina degli "strumenti di liberalizzazione di mercati".